



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 8 aprile 1952, n. 212, recante “*Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, secondo il quale “*Ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico*”;

VISTA legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante “*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, secondo il quale “*L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965 secondo cui, al primo periodo, “*Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma*”;

VISTA la legge 24 aprile 1980, n. 146, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)*” e, in particolare, l’articolo 47, comma 2, secondo il quale “*I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell’indennità percepita dai membri del Parlamento*”;

VISTA la legge 9 novembre 1999, n. 418, recante “*Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che “*Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali*”;

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 418 del 1999, secondo cui “*Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l’indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146*”;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che “*A decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento*”;

VISTO l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*”, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, secondo cui “*Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418*”;

VISTO la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 854, primo periodo, ai sensi del quale “*I Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni*”;

VISTO, altresì, il secondo periodo del citato comma 854 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, il quale dispone che “*Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al secondo periodo sono destinate alle amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTA la nota del 28 ottobre 2025, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha dichiarato di rinunciare al rimborso delle spese di trasferta per i Ministri e i Sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma;

RITENUTO di provvedere, con il presente decreto, alla destinazione alle amministrazioni interessate delle risorse di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

ART. 1

Le risorse del fondo di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, finalizzate al rimborso ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato non parlamentari e non residenti a Roma delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni, sono destinate, per l'anno 2025, alle Amministrazioni indicate nella tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente decreto, ed erogate, su istanza degli aventi diritto, dalle medesime Amministrazioni, previa verifica del possesso dei richiesti requisiti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato secondo le ordinarie forme di pubblicità.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTESEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma,





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 1 -

Importi in euro

Presidenza Consiglio dei ministri	3	90.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1	30.000
Ministero della difesa	1	30.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1	30.000
Ministero delle imprese e del made in Italy	1	30.000
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	1	30.000
Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare	1	30.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1	30.000
Ministero dell'istruzione e del merito	1	30.000
Totale generale	11	330.000





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

